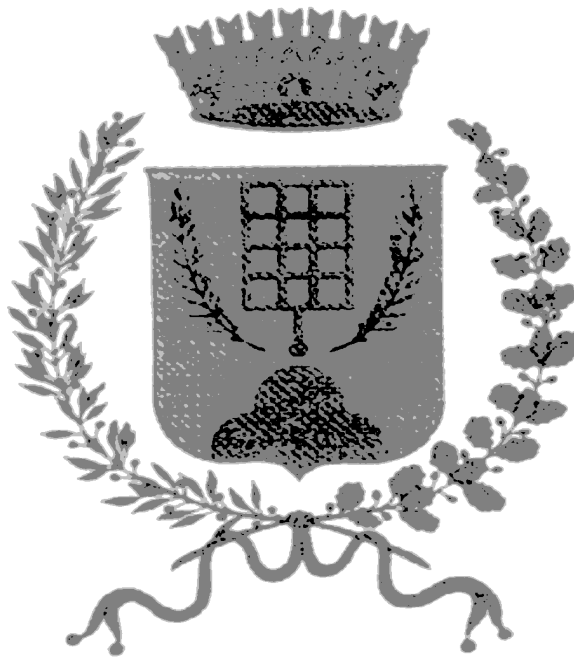


ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI SOVER

Provincia di Trento



REGOLAMENTO E DIRETTIVE

PER

L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEI
NUOVI IMPIANTI FISSI PER LA TELECOMUNICAZIONE

Adottato con delibera del Consiglio comunale 1 di data 11 febbraio 2002.

Il Segretario comunale

dott. Marco Galvagni

Art. 1

Oggetto

1. Le presenti direttive disciplinano, ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13 - 31/Leg., come introdotto dal D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30 - 81/Leg., l'installazione di nuovi impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati impianti.

Art. 2

Finalità

1. Le direttive hanno lo scopo di consentire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni tecniche approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione 3260 del 7 dicembre 2001 e si conformano al principio cautelativo, perseguendo la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. Il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti è finalizzato alla salvaguardia di zone o siti di particolare interesse pubblico, anche sotto il profilo paesaggistico - ambientale, storico, artistico e culturale, nonché di zone a prevalente destinazione residenziale esistenti o di probabile sviluppo futuro.

Art. 3

Criteri generali di localizzazione

1. Gli impianti sono preferibilmente collocati:
 - a. in aree in cui siano già presenti delle costruzioni;
 - b. in posizione defilata rispetto alle visuali libere o a manufatti di pregio;
 - c. in luoghi contigui ad altri impianti tecnologici simili, privilegiandone la concentrazione;
 - d. in aree raggiungibili dalla viabilità esistente;
 - e. in aree già urbanizzate e dotate degli idonei servizi necessari per l'insediamento dell'impianto;
2. L'amministrazione comunale può individuare proprie aree, edifici ed attrezzature presso le quali è possibile installare gli impianti di cui alle presenti direttive.

Art. 4

Divieti d'installazione

1. I nuovi impianti, indipendentemente dalla loro potenza, non possono essere installati:
 - a. negli ambiti specificatamente destinati a servizi sociali, assistenza, sanitari, all'istruzione, al culto, nonché nelle aree cimiteriali comprensive delle fasce di rispetto, così come individuati dal P.R.G.;
 - b. nelle aree destinate a parco pubblico e verde pubblico, così come individuate dal P.R.G.;
 - c. nelle aree adibite a biotopo così come indicate dal P.R.G.;
 - d. nelle aree destinate a fasce di rispetto dei laghi, così come individuate dal P.R.G.;
 - e. nelle aree di protezione dei corsi d'acqua;
 - f. nelle aree ove vi sia la presenza di elementi di interesse storico archeologico, così come individuate dal P.R.G.;
 - g. di norma nei centri storici e relative fasce di rispetto, come definite nel P.R.G.; è possibile insediare gli impianti in tali ambiti a fronte di necessità adeguatamente documentate e purché si tratti di impianti aventi altezza pari od inferiore a metri due;
 - h. in edifici e complessi edilizi isolati di interesse storico artistico;

Art. 5
Aggiornamento tecnologico

1. I gestori degli impianti di telecomunicazione devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le cautele necessari a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, adeguando a tal fine gli impianti, sia nuovi che esistenti, sulla base delle nuove tecnologie e delle conoscenze disponibili.
2. Ai fini di quanto espresso al comma precedente i gestori degli impianti hanno l'obbligo:
 - a. di documentare l'avvenuta adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e di tutte le necessarie cautele;
 - b. di fornire, con cadenza trimestrale e sulla base di rilevazioni effettuate in fasce di traffico diverse, ogni elemento sull'effettiva, costante e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione;
 - c. relazionare all'amministrazione comunale, attraverso idonea documentazione da presentare entro il 31 gennaio d'ogni anno, in riferimento a quanto indicato nei precedenti punti a) e b);

Art. 6
Criteri di mimetizzazione

3. Nell'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione:
 - d. sono adottate tutte le opportune misure per mimetizzarli tenendo conto dello sfondo su cui si attestano e utilizzando colorazioni adeguate;
 - e. è favorita la posizione marginale e defilata rispetto al sistema di utilizzo agricolo delle aree aperte;
 - f. sono adottate tutte le opportune misure per evitare lo sveltamento rispetto ai crinali ed alle sommità delle emergenze orografiche.

Art. 7
Accesso all'area

1. L'accesso all'area è garantito tramite la viabilità esistente.
2. Ove ciò risultasse impossibile l'eventuale nuova viabilità di accesso è realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'amministrazione ed evitando comunque tracciati in roccia o esposti a particolari visuali.

Art. 8
Area impianti

1. Eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo sono rinverdate mediante riporto di terreno vegetale.
2. Le scalinate sono realizzate in pietra locale legno o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture metalliche.
3. E' vietata, per le recinzioni, la realizzazione di muretti di cinta e di cordoli in calcestruzzo.
4. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti.

Art. 9
Controlli

1. Il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunque previste dalle normative vigenti e la presentazione della denuncia di inizio d'attività di cui all'articolo 4 del regolamento provinciale sono subordinati all'accertamento della conformità della localizzazione rispetto alle presenti direttive.

Art. 10

1. L'amministrazione comunale approva annualmente un programma di localizzazione degli impianti tenuto conto delle strutture preesistenti, delle proposte dei gestori e delle eventuali osservazioni pervenute.
2. Qualora non fossero pervenute nuove richieste di installazione o di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e sostituzione degli impianti esistenti entro i termini previsti la disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione.
3. Sulla proposta di programma sono obbligatoriamente acquisiti i pareri dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente, dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari nonché le competenti valutazioni di conformità urbanistica ed edilizia.
4. Il programma di localizzazione non costituisce vincolo per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo delle aree ed edifici interessati dal medesimo programma.

Art. 11

Formazione del programma di localizzazione

1. I gestori comunicano all'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno una proposta di localizzazione e di installazione dei nuovi impianti e quella di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e sostituzione degli esistenti.
2. La proposta contiene i seguenti elementi:
 - a. cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si richiede l'installazione di nuovi impianti.
 - b. elenco delle installazioni già esistenti e di quelle programmate con l'indicazione della particella fondiaria o edificiale, della denominazione del sito, della via e del numero civico;
 - c. principali caratteristiche tecniche, radio elettriche e dimensionali degli impianti;
 - d. indicazione planimetrica dei volumi di rispetto, su scala sufficientemente esaustiva, sulla base delle caratteristiche degli impianti di progetto.
3. Le proposte sono valutate e tradotte in "Programma di localizzazione" dalla Giunta comunale entro il 30 aprile di ogni anno. Tale termine potrà essere motivatamente prorogato.
4. Ai fini della predisposizione del Programma la Giunta può disporre la convocazione degli operatori interessati.

Art. 12

Partecipazione

1. Le proposte di localizzazione avanzate dai gestori sono depositate fino al 28 febbraio di ogni anno presso l'amministrazione; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo comunale.
2. I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del piano, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.
3. L'amministrazione comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità rispetto alle proposte di insediamento pervenute.
4. Entro il 15 marzo chiunque sia interessato, titolare di interessi pubblici o privati o portatore di interessi diffusi costituito in associazione o comitato formula eventuali osservazioni e proposte.
5. Il programma di localizzazione degli interventi, una volta approvato, è reso noto con comunicazione specifica a tutti i gestori proponenti e a coloro che hanno formulato osservazioni e proposte.
6. Il programma di localizzazione adottato dall'amministrazione comunale è adeguatamente pubblicizzato.

Art. 13
Programma di localizzazione 2002

1. Per l'anno 2002 i termini di cui alle presenti direttive sono posticipati di 3 (tre) mesi.
